

**CONVENZIONE ACCESSORIA AL PATTO TERRITORIALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E IL
WELFARE LEGGERO**



L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno **1 (uno)** del mese di **marzo** in Sesto Fiorentino (FI), presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest Via Gramsci. 561 .

TRA

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, in seguito denominata solo "Ente", rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni nato il 16/07/1964, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, partita I.V.A. n. 05517830484;

E

L' Associazione di volontariato :

di con sede a.....
via n. , C.F. nella
persona del Sig. nato/a a il
ed in seguito denominata solo "Associazione",

L' Associazione ESCULAPIO con sede in Firenze (50142) Lungarno Santa Rosa n. 13,
C.F. 94 108540488 nella persona del Presidente sig. nato a il, in
seguito denominato "Ente Gestore";

VISTE

- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali":
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato":
- la legge Regione Toscana n. 28/1993;
- la legge Regione Toscana n. 41 del 24/02/2005 "Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale":
- la delibera della Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest n. 2 del 9 febbraio 2012;
- la delibera della Assemblea dei Soci della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest n. 21 del 7 settembre 2012;

PRESO ATTO CHE

- ~~l'Associazione sopra identificata è regolarmente iscritta al registro regionale del~~
volontariato ex L.R.T. 28/93 con n.;
- non sono in corso procedure di revoca;
- l'Associazione opera prevalentemente nel settore sociale:
- l'Associazione è stata accreditata per il servizio di trasporto sociale, ai sensi della legge R.T. n. 82/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e s.m.i e del relativo regolamento attuativo, approvato con DPGR 29/R del 3 marzo 2010,
- l'Associazione è iscritta alla Consulta del Terzo Settore;

PREMESSO

CHE con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'Ente n 21 del 7 settembre 2012 è stato approvato il "Patto Territoriale per il Welfare leggero" il quale provvedimento prevede espressamente lo strumento della convenzione con le associazioni per le attività di accompagnamento sociale;

CHE è emersa, mediante la sottoscrizione del predetto Patto territoriale, la necessità di garantire prestazioni integrate per l'assistenza, l'autonomia e l'inserimento sociale delle persone disabili e per le loro famiglie, degli anziani e dei minori nel contesto della vita quotidiana, al fine di favorire un sostegno ed una migliore qualità della vita;

CHE le Associazioni di volontariato si sono rese disponibili a effettuare il servizio di accompagnamento sociale e gli altri interventi di welfare leggero, nello spirito della massima collaborazione e solidarietà;

CHE il PISSR 2012-2015 promuove l'obiettivo di consolidare accordi tra i soggetti istituzionali e quelli del terzo settore locale sulle iniziative di sostegno alla domiciliarità da progettare e gestire in maniera integrata tra i servizi e le associazioni e tra le associazioni stesse in relazione alla mission di ciascun soggetto coinvolto e ai bisogni del territorio;

Che con delibera dell'Assemblea n. 27 del 22.10.2012 si è provveduto ad approvare lo schema tipo di convenzione per il servizio di accompagnamento sociale per il periodo 1.11.2012 – 31.10.2015, e che successivamente sono state stipulate singole convenzioni con i soggetti individuati mediante delibera Assemblea n. 21 del 7 settembre 2012;

CHE con lettera del 27.10.15 con prot. sds n. 0007373 del 27/10/15 e con lettera del 21.12.15 con prot. sds n. 0008793 del 21/12/15 si è provveduto a prorogare la suddetta durata fino al 29.2.2016, dando atto della necessità di procedere ad una revisione del precedente atto convenzionale da parte del Gruppo Monitoraggio e Valutazione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Ente, l'Associazione e l'Ente Gestore, per la realizzazione delle attività legate all'accompagnamento sociale, specificatamente all'accompagnamento volto a garantire la frequenza di centri diurni e di socializzazione, frequenza scolastica di ogni ordine e grado, attività lavorativa, inserimenti lavorativi socio terapeutici, frequenza ai corsi di preformazione formazione e orientamento professionale, di minori, anziani fragili e non autosufficienti e soggetti portatori di handicap certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 per i quali sia stato previsto un progetto individualizzato da parte dell'Ente. Sono inoltre oggetto della presente convenzione anche tutte le esigenze accessorie di accompagnamento sociale individuate dall'Ente con riferimento ai destinatari del servizio.

L'Ente Gestore dovrà organizzare il servizio di accompagnamento sociale (andata e ritorno) secondo le indicazioni dell'Ente, in merito all'individuazione degli utenti e al numero complessivo e alla destinazione degli utenti trasportati, assicurando il massimo rispetto delle esigenze degli utenti, delle loro famiglie e dei servizi coinvolti.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia in condizione di particolare disagio psicofisico, familiare, sociale ed economico, minori, anziani fragili e non autosufficienti e soggetti disabili, per i quali sia previsto un progetto individualizzato da parte dell'Ente per favorirne l'integrazione nel tessuto sociale cittadino e l'esercizio dei rispettivi diritti (diritto allo studio, al lavoro, alla vita indipendente) secondo quanto previsto dalla Legge n. 104/92, Legge n. 328/2000 e LRT n. 41/2005 nonché dal vigente Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale.

La Società della Salute prende atto dei trasporti effettuati dall'Associazione di volontariato firmataria alla data del 29.2.2016, come da documentazione conservata agli atti.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Associazione si impegna ad assicurare l'accompagnamento rivolto ai soggetti e verso le destinazioni individuate all'art. 1 situati prevalentemente nel territorio dell'Ente.

L'Associazione fornisce gli automezzi necessari, appositamente attrezzati nelle forme di legge, stipulando adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, compreso tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia. Su ciascun automezzo potrà essere previsto, oltre l'autista, un accompagnatore. L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi.

L'accompagnatore (se previsto) o l'autista curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e provvederà affinché all'arrivo siano affidati all'incaricato che si recherà a riceverli, senza lasciarli in nessun caso incustoditi. Tale prescrizione è omessa in presenza di esplicita diversa indicazione all'interno del programma individualizzato

compilato dai competenti servizi. Gli accompagnati non potranno essere lasciati in custodia di minori.

Potranno essere ammessi sull'automezzo, oltre agli accompagnatori, anche i familiari quando la gravità della menomazione del soggetto inabile lo renda necessario. Tale necessità dovrà, in ogni caso, essere comprovata ed autorizzata dai competenti servizi.

I servizi saranno espletati, di norma, tutti i giorni previsti nella programmazione individuale definita da parte del Servizio Sociale dell'Ente.

L'Ente fornirà all'Ente Gestore l'elenco dei beneficiari dei servizi indicando il nome e il cognome, l'abitazione, la destinazione e gli orari di massima da rispettare per ciascuno di essi. Saranno inoltre precisate, quando risultino essenziali agli effetti del progetto individualizzato, le eventuali specifiche da adottare per i singoli utenti.

L'elenco suddetto e la programmazione individuale saranno predisposti dai soggetti individuati dall'Ente i quali ne cureranno il continuo aggiornamento, predisponendo e fornendo alla Società della Salute per ciascun trasporto proposto un preventivo che rispetti le condizioni di trasporto previste dalla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 4, lettera g) e all'art. 6;

L'attività è prevista in una fascia oraria *di massima* dalle ore 7,00 alle ore 20.00, *salvo deroghe autorizzate*. Rimane facoltà dell'Ente, previo accordo con l'Associazione, utilizzare il trasporto offerto dall'Associazione per casi non programmati, su richiesta delle famiglie degli utenti o delle Associazioni di tutela degli handicappati in corrispondenza di iniziative a favore degli stessi.

L'Associazione che fornisce il servizio si impegna a:

1. Rispettare gli orari di presa in carico degli utenti, mantenendo sempre lo stesso percorso.
2. Avvertire le famiglie (o le persone di riferimento) degli utenti qualora si verificassero ritardi sostanziali anche tramite l'Ente Gestore.
3. Accertarsi sempre che nei luoghi di destinazione (abitazione, centri socializzazione, ecc.) vi sia qualcuno ad accogliere l'utente salvo eccezioni autorizzate dal servizio sociale.
4. Prestare particolare attenzione al cambio personale cercando di mantenere lo stesso personale volontario per uno stesso percorso evitando le rotazioni giornaliere,
5. In casi eccezionali di mancanza di familiari, o di indicazione fornita dagli stessi di persone autorizzate ad accogliere la persona trasportata, o di altri eventi non prevedibili, accompagnare l'utente che rientra dai centri, dalla scuola o dal lavoro, alla sede dell'Associazione dove i volontari si attiveranno per il reperimento dei familiari.

Nel caso di interruzioni del servizio dovute a qualsiasi causa l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione all'Ente Gestore nonché alle famiglie dei trasportati ed agli operatori del luogo di destinazione.

~~Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento~~
delle attività e l'Associazione si impegna a comunicare eventuali cambiamenti della Presidenza e/o della sede dell'Associazione.

Ulteriori disposizioni operative saranno previste da appositi disciplinari *prodotti dall'Ente Gestore in accordo con la Società della Salute e approvati dal Gruppo di Monitoraggio.*

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione si impegna:

- a. A riconoscere, nello spirito e nella lettera, quanto previsto dal "Patto Territoriale per il welfare leggero" di cui alla delibera dell'Ente n. 21 del 7 settembre 2012.
- b. A riconoscere l'Associazione ESCULAPIO con sede in Firenze, Lungarno Santa Rosa n. 13 quale Ente Gestore delle attività di cui alla presente convenzione dando atto che l'Associazione Esculapio è stata individuata dall'Associazione stessa.
- c. A riconoscere il "Gruppo di Monitoraggio e Valutazione" costituito da membri designati dalle associazioni di Volontariato della Consulta del terzo settore dell'Ente SdS Fiorentina Nord Ovest per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione;
- d. A garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- e. Ad assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione dei volontari e/o del personale per gli interventi oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.
- f. Ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi, la propria attività e quella messa in atto dai volontari impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 ed i relativi decreti ministeriali attuativi. Si impegna inoltre ad assicurare i soci Volontari, che prestano l'attività di cui trattasi, contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa,
- g. A svolgere l'attività di cui alla presente convenzione ed a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore.

La specifica rendicontazione bimestrale sui servizi svolti dovrà contenere l'identificazione degli utenti, le destinazioni, la distanza e il tempo standard di ciascun percorso secondo una modulistica predisposta dall'Ente Gestore in accordo con l'Ente e sarà meglio dettagliata all'interno dei protocolli operativi.

L'Associazione di volontariato garantisce che le risorse in termini di automezzi, volontari e dipendenti messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio sono le massime possibili rispetto alle richieste di trasporto che riguardano l'utenza residente nel comune in cui ha sede

~~l'Associazione stessa e che attuerà politiche idonee a coprire una eventuale maggiore richiesta di trasporti, al fine di minimizzare i disagi e i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di altre associazioni rappresentate nel presente accordo.~~

ART. 5 - IL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dall'Associazione.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

L'Ente Gestore, gestisce la centrale unica di coordinamento per il servizio di accompagnamento sociale rivolto ai soggetti residenti nel territorio dell'Ente, specificatamente dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, e Vaglia, per i quali sia stato previsto un progetto individualizzato da parte dell'Ente verso le destinazioni individuate all'art. 1. Per tale attività l'Ente Gestore si avvale dell'Associazione che aderisce alla presente convenzione.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Ente Gestore si impegna:

- a. A riconoscere, nello spirito e nella lettera, quanto previsto dal "Patto Territoriale per il welfare leggero" di cui alla delibera dell'Ente n.21 del 7 settembre 2012.
- b. A riconoscere il "Gruppo di Monitoraggio e Valutazione" costituito da membri designati dalle Associazioni di Volontariato della Consulta del Terzo Settore dell'Ente per le competenze specificate nella presente convenzione,
- c. A svolgere l'attività di cui alla presente convenzione, attraverso le funzioni di coordinamento delle Associazioni aderenti e le altre funzioni amministrative più sotto specificate. Le attività di coordinamento consistono in particolare nella ricezione delle richieste di attivazione dei singoli servizi di accompagnamento da parte del Servizio Sociale e nella individuazione della Associazione da impegnare nella esecuzione del servizio in ragione di:
 - Disponibilità di mezzi adeguati;
 - Disponibilità di volontari adeguatamente formati, in relazione ad eventuali specifiche esigenze degli utenti;
 - Territorialità intesa come coincidenza o maggiore vicinanza tra la sede dell'Associazione e la residenza o il domicilio dell'utente, ovvero del luogo di destinazione.
 - Non duplicazione, accorpamento e razionalizzazione dei percorsi quando ciò si renda possibile senza creare disagio agli utenti.
 - Possibilità di proporre disgiuntamente, a più associazioni, l'effettuazione di un trasporto che si rilevasse particolarmente complesso, o le cui caratteristiche richiedano la collaborazione

d. L'Ente Gestore, ricevuta la richiesta di attivazione del servizio da parte del Servizio Sociale, provvede ad individuare l'Associazione esecutrice, sulla base dei criteri indicati al precedente comma c) ed a definire, d'intesa con la medesima Associazione, le modalità di avvio e di realizzazione del servizio che saranno successivamente comunicate all'utente ed al referente dell'Ente, fornendo a quest'ultimo entro 5 giorni lavorativi un preventivo rispetto al trasporto proposto.

Eventuali variazioni, anche temporanee nella erogazione del servizio, dovranno essere tempestivamente comunicate agli utenti, al referente dell'Ente e specificate tempestivamente nel rapporto fra l'Associazione e la centrale operativa.

L'Ente Gestore interverrà altresì con le stesse modalità per organizzare servizi sostitutivi facendo ricorso alle altre Associazioni firmatarie quando per qualsiasi motivo l'Associazione originariamente incaricata, motivatamente, non sia in grado di eseguire il servizio assegnato.

e. Coordinare e organizzare l'attività delle Associazioni aderenti attraverso un'azione di formazione, produzione di specifici disciplinari e relativa modulistica.

f. Provvedere, con periodicità bimestrale, all'invio all'Associazione dei report, verifica e validazione degli stessi e successiva trasmissione all'Ente ai fini dell'ottenimento del rimborso delle spese sostenute al netto del cofinanziamento ai sensi dell'art. 7, comma 2. della L. 266/91.

La validazione avverrà a fronte della verifica dei servizi effettivamente svolti e della corretta e puntuale applicazione dei criteri di rimborso, quali definiti dalla presente convenzione.

g. Comunicare al Gruppo di Monitoraggio e Valutazione eventuali problemi e controversie nel rapporto con l'Associazione.

h. Collaborare con il Gruppo di Monitoraggio e Valutazione in particolare per fornire report e dati relativi all'attività, secondo indicatori standard.

i. Concordare con l'Ente la modulistica in uso per lo svolgimento dei servizi e la relativa rendicontazione, nonché garantire la disponibilità delle estrazioni necessarie alla fatturazione attiva della somma richiesta agli utenti per l'accompagnamento e per gli altri controlli da stabilire con l'Ente.

l. Mettere a disposizione della Società della salute le credenziali per l'accesso al software, al fine di produrre proprie elaborazioni;

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ente Gestore mette a disposizione:

- Personale: due operatori tecnici di centrale ed uno di staff direzionale-amministrativo -tecnico/informatico di riferimento. Tutte le figure hanno conseguito la formazione professionale per l'incarico assegnato e vantano esperienza professionale nel settore;
- Strumentazione consistente in: due posizioni operative attrezzate, hardware, software di

~~gestione, gestione server, telefoni fissi, cellulari, centralino, materiale, anche di consumo,~~
per il funzionamento degli uffici;

Il personale sarà impegnato *con servizio di front-office dal lunedì al venerdì con orario 08.00 - 15.00 e con servizio di back-office dalle 15.00 alle 19.00*; il sabato con orario 08.00 - 14.00 e sarà reperibile, per situazioni di emergenza, per 24 ore giornaliere per 365 giorni all'anno: n. telefono 055.22.78.300/301. n. fax 055.22.31.01;

m. Sarà inoltre compito dell'Ente Gestore provvedere a:

- effettuare il monitoraggio costante dei servizi attivati *anche attraverso indicatori condivisi con la Società della Salute*;
- trasmettere all'Ente, mediante reportistica adeguata e da definire mediante apposito protocollo i risultati del monitoraggio;

n. L'Ente gestore si impegna a predisporre apposita modulistica d'intesa e con la collaborazione della Associazione e del Servizio Sociale; s'impegna altresì a definire specifici protocolli per quanto riguarda tutte le segnalazioni e comunicazioni che dovranno comunque intercorrere tra l'Ente Gestore, l'Associazione, il Servizio Sociale e gli Utenti.

ART. 7 - GRUPPO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio dell'attività di cui alla presente convenzione e di esercitare una valutazione sulla qualità degli interventi è istituito un Gruppo di Monitoraggio e Valutazione che costituisce l'organismo di rappresentanza delle Associazioni nei confronti dell'Ente.

Tale organismo è composto dal Presidente della Consulta del Terzo Settore e da 7 (sette) membri designati dalle Associazioni aderenti alla presente convenzione e rimane in carica per la durata della presente convenzione.

Al gruppo di monitoraggio può essere invitato anche il Direttore della Società della Salute, o persona da lui delegata;

Il Gruppo, convocato dal Presidente della Consulta del volontariato, si riunisce almeno bimestralmente e produce specifico verbale delle proprie osservazioni e/o valutazioni, che viene poi trasmesso al Direttore della Società della salute.

Il Gruppo esercita quindi le seguenti funzioni:

- a. Monitoraggio della attività svolta dall'Ente Gestore e dalle Associazioni aderenti;
- b. Verifica del rispetto delle norme convenzionali e del corretto svolgimento del servizio.
- c. Verifica della attività dell'Ente Gestore nella sua funzione di soggetto gestore unico dell'attività;
- d. Verifica, mediante non meno di due indagini a campione o altri strumenti ritenuti idonei, del grado di soddisfazione;
- e. Elaborazione di un report annuale dell'attività, di cui alla presente convenzione, destinato

all'Ente;

- f. Risoluzione delle controversie e dei problemi che possono verificarsi tra le Associazioni e l'Ente Gestore;
- g. Approvazione dei protocolli operativi prodotti dall'Ente Gestore in accordo con la Società della Salute.

ART. 8 – OBBLIGHI E FUNZIONI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Società della Salute:

- a) riconosce che l'Associazione Esculapio con sede in Firenze, Lungarno Santa Rosa n. 13, soggetto individuato dall'Associazione, assume la qualifica di Ente Gestore delle attività di cui alla presente convenzione;
- b) corrisponde all'Ente gestore, in nome e per conto dell'Associazione, quota parte del rimborso valorizzato all'art. 11 della presente convenzione, relativo alla funzione svolta dallo stesso Ente gestore per l'associazione stessa. L'Associazione procederà, in fase di rendicontazione, mediante propria autodichiarazione, a certificare l'attività di gestione e coordinamento svolta dall'Ente Gestore nel corso dell'anno.
- c. A effettuare periodicamente proprie rilevazioni di soddisfazione dell'utenza;
- d. A comunicare entro giorni 10 (dieci) dalla approvazione della presente convenzione sia all'Associazione che all'Ente Gestore il nominativo dei *propri* referenti dell'Ente per le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 9 – PRIVACY

L'Ente comunica i dati personali dei soggetti che utilizzano il servizio all'Ente Gestore e all'Associazione, che sono tenuti ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare ad essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti dal D. L.vo 196/2003. Il personale e il volontariato sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.

I dati comunicati dall'Ente sono affidati alla persona, che in base all'organizzazione dell'Ente Gestore e dell'Associazione, ha le funzioni di Titolare ai sensi del codice di cui sopra. Questi ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso, delle altre norme in materia di protezione dei dati personali ed in particolare delle seguenti disposizioni:

Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza, deve darsi un'organizzazione interna che garantisca che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, e che garantisca altresì che siano rispettate le misure minime di sicurezza previste dal Codice:

I dati comunicati non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa:

~~I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati.~~

Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei esolo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Infine debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;

L'Ente Gestore e l'Associazione garantiscono il rispetto dei seguenti principi previsti dal Codice: pertinenza, adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione,

ART. 10 – SPESE RIMBORSABILI

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione da parte dell'Associazione si riconosce alla stessa un rimborso, al netto del cofinanziamento da questa valorizzato, per le seguenti categorie di spesa:

- Spese per assicurazioni e bollo
- Spese per personale
- Spese per automezzi
- Spese generali

Gli importi massimi di spesa rimborsabili per ogni singola categoria saranno determinati in base alla quota parte dell'attività dell'Associazione destinata all'accompagnamento sociale, al netto del cofinanziamento a carico della stessa associazione.

Si allega alla presente convenzione (All. 2), una tabella con la specifica delle voci di costo in esse contenute e delle relative percentuali di incidenza;

ART. 11– VALORIZZAZIONE SPESE RIMBORSABILI

Per la valorizzazione delle spese rimborsabili all'Associazione, le parti concordano di fare riferimento all'allegato 1) alla presente convenzione;

Annualmente le parti concordano di provvedere, entro il 31.1 e con decorrenza dal 1.2, di valutare l'adeguatezza del contenuto dell'allegato, anche tenuto conto di quanto scaturito nel comitato di coordinamento, secondo parametri che saranno definiti concordemente tra le parti, e che potranno riguardare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- andamento costo della vita (ISTAT)

-
- Andamento del costo dei carburanti, con riferimento alla media del triennio precedente;
 - Analisi dei trasporti effettuati e della loro organizzazione;
 - Ogni altro elemento ritenuto utile

Per l'anno 2016, le parti si impegnano a rivedere entro il 30.4.2016 il contenuto della tabella All. 1. In ogni caso la stessa continuerà a produrre i propri effetti anche successivamente, fino alla redazione di una nuova formulazione concordata tra le parti.

Per le spese rimborsabili all'Ente Gestore la Società della Salute, preso atto che l'Ente Gestore è stato individuato dall'Associazione stessa, si impegna a corrispondere in nome e per conto dell'Associazione la quota parte della somma di Euro 52.000,00 annue per le attività di gestione di cui all'Art. 6. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione autorizza l'Ente a corrispondere direttamente tale somma a titolo di rimborso spese per l'attività svolta.

ART. 12–PAGAMENTI E CONTROLLI

L'Associazione invia all'Ente, con cadenza bimestrale, la richiesta di rimborso predisposta sulla base delle spese sostenute, verificate e validate dall'Ente Gestore. Il rimborso è effettuato dopo il ricevimento da parte dell'Ente del report inviato dall'Ente Gestore.

La documentazione delle spese a comprova del rimborso richiesto, inizialmente autocertificate ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, è conservata presso l'Associazione per almeno il triennio successivo all'anno di esecuzione delle attività. La Società della Salute si riserva, annualmente, di procedere ad almeno due controlli a sorte e a rotazione nei confronti dei soggetti firmatari della presente convenzione.

Il rimborso sarà effettuato dall'Ente, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura presentata da parte dell'Associazione, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva).

L'Associazione s'impegna a trasmettere all'Ente i dati utili per il rilascio del D.U.R.C. da parte degli Enti previdenziali (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1/2010.

Per lo svolgimento delle attività di gestione e coordinamento effettuate dall'Ente Gestore è previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute, al netto del cofinanziamento.

ART. 13– QUALITA' DEI SERVIZI

L'Associazione, affinché le attività svolte e i servizi erogati rispondano a criteri reali di qualità tecnica e sociale mirati alla efficacia della prestazione ed alla piena soddisfazione dei fruitori, si impegna a garantire:

-
- la presa in carico dell'utente entro 3 giorni *lavorativi* dalla data *di attivazione*;

- ~~la preparazione tecnica e motivazionale del personale garantendo che questo presti~~ grande attenzione e cura verso gli utenti. Inoltre il personale è tenuto a porre in essere un comportamento caratterizzato da sensibilità e da atteggiamenti cordiali e di cortesia, verso i fruitori del servizio,
- l'affidabilità e l'adeguatezza dei mezzi di trasporto impiegati:
- la Sostituzione del mezzo utilizzato, in caso di guasto improvviso, con altro mezzo adeguato in tempi brevi:
- l'impegno, in caso di guasto del mezzo o di altri eventi che rendano temporaneamente impossibile effettuare i servizi programmati, a ricercare, mediante l'intervento dell'Ente Gestore e di reciproche intese ed accordi, le soluzioni idonee a garantire la prosecuzione dei servizi ed a ridurre al minimo i possibili disagi per l'utenza:
- la sostituzione, in caso di assenze impreviste del personale impegnato, con altro personale idoneo.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione la sostituzione di personale addetto al servizio ritenuto non idoneo o inadatto, anche per carenze riguardanti il corretto rapporto con i destinatari del servizio e per scarsa disponibilità verso gli utenti e le loro famiglie. In caso di richiesta di sostituzione l'Associazione si impegna a provvedere entro un termine massimo di tre giorni.

ART. 14 - DURATA

La presente convenzione decorre dal 1.3.2016 e avrà validità fino al 31.12.2020.

ART. 15 – INADEMPIENZE E RECESSO

L'Ente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al Gruppo di Monitoraggio e Valutazione e all'Ente Gestore il quale dovrà adottare i necessari interventi:

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze dell'Associazione devono essere comunicate dall'Ente, per iscritto, entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate, fissando un termine entro il quale l'Associazione adotta i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate. Trascorso tale termine senza che l'Associazione abbia provveduto a adeguarsi alle richieste dell'Ente e nel perdurare di violazioni degli obblighi che la presente convenzione pone a carico dell'Associazione o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento del servizio, l'Ente ha la facoltà di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata all'Associazione stessa.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno due mesi a mezzo pec all'indirizzo direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora

erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione.

ART. 16 – CONTROVERSIE E NORME DE RINVIO

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 17 - SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione non è soggetta a imposta di bollo a norma dell'art. 27 bis della Legge n. 642/1972.

Ai fini fiscali le parti danno atto che, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione..... e del Presidente dell'Ente Gestore Sig., i servizi di cui trattasi sono F.C.I. a norma dell'art. 8 c. 2 della Legge 266/91 e art. 10 DPR 633/72 c. 27 ter. La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso.

In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore della Società della Salute

Il legale rappresentante dell'Associazione

Il legale rappresentante dell'Associazione Esculapio

